



COMUNE DI CAPONAGO

Provincia di Monza e della Brianza

CONSIGLIO COMUNALE

Via Roma, 40 - 20867 Caponago (MB) – Codice Fiscale: 87003770150 P.IVA: 00988640967
Tel: 029596981 - Fax: 02959698220 - PEC: comune.caponago@legalmail.it

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 14 del 28/05/2026

Cod. 10935

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2026 - 2029

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di maggio alle ore 21:00, in Caponago nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali.

Risultano presenti alla seduta i consiglieri:

Nominativo	P
POLLASTRI MAURO SAMUELE	X
GERVASONI MARCO	X
RIVOLTA MATTEO	X
ANGIOLINI ROBERTO	X
VALENZA MARIA	X
BENINI GIANLUCA	
GALEANDRO FRANCESCA	X
BRAMBILLA PAOLA	X
DELLA GIOVANNA ELISABETTA	X
BUZZINI MONICA	X
GALBIATI MARIA ENRICA	
TRAVELLA ANDREA	X
COLZANI DONATELLA CARLA	X

Partecipa il Segretario Comunale **Carrera Antonella Maria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco **Mauro Samuele Pollastri** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione illustrativa dell'Assessore Angiolini Roberto al Consiglio concernente l'oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2026 - 2029;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29.06.2021 e successive modifiche;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n° 8 del 28.04.2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I - OBBLIGHI MINIMI per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Caponago e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- delibera n° 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il

testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

- deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PREMESSO che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispose il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);

DATO ATTO che nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Caponago ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.)

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevedeva l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Caponago ha approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028 con delibera di Consiglio n° 29 del 27.12.2025;

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Caponago e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 07.04.2026 prot. n° 0004071/2026, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, protocollo interno n° 5894/2026 del 19.05.2026., consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, come da risultanze sottoscritte dalla società **Solvere P.A. S.r.l.** con sede in Galleria Ugo Bassi, 1 40121 Bologna (BO), allegato alla presente delibera (All.2);

VISTO dunque il PEF 2026 - 2029 allegato alla presente deliberazione (All.1), di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo (All. 1a) comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025 (All.3 e All. 4);
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025 (All.5 e All.6).

RILEVATO che in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:

- per l'anno 2026 € 615.864,00 con limite della crescita al 8,80 %;
- per l'anno 2027 € 673.492,00 con limite della crescita al 8,80 %;
- per l'anno 2028 € 735.478,00 con limite della crescita al 8,70 %;
- per l'anno 2029 € 782.684,00 con limite della crescita al 6,70 %;

CONSIDERATO infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione (All. 3)

DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

ACQUISITO ALTRESÌ, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. (All.7);

RILEVATO infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, allegati al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Buzzini Monica, Colzani Donatella Carla e Travella Andrea) ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge, dopo ampia discussione ed avendo uditi gli interventi dei consiglieri;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario TARI 2026 - 2029 del Comune di Caponago elaborato secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI PRENDERE ATTO** dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario 2026 - 2029 consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF effettuata dalla società **Solvere P.A. S.r.l.** con sede in Bologna (BO);
- 3. DI TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;
- 4. DI DARE ATTO** che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato;
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

DELIBERA INOLTRE

con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consiglieri Buzzini Monica, Colzani Donatella Carla e Travella Andrea) ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in relazione all'urgenza di procedere alla contestuale approvazione delle tariffe ed alla conseguente bollettazione TARI.

(La registrazione audio-video e la trascrizione integrale degli interventi sono disponibili sul portale <https://caponago.consiglicloud.it/> liberamente accessibile e depositati presso gli atti d'ufficio)

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
Mauro Samuele Pollastri

Il Segretario Comunale
Carrera Antonella Maria